CIRCOLARE A.F.

N.87 del 12 Giugno 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Bonus assunzioni: pubblicato il decreto "sblocca" incentivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 59 del DL 5/2012 (c.d. DL Semplificazioni), convertito nella L. 35/2012, ha previsto la proroga fino a maggio 2013 del termine per procedere all'inserimento di nuovi lavoratori dipendenti fruendo del credito d'imposta ex art. 2 del DL 70/2011. Tuttavia, la norma di istituzione del bonus prevedeva che l'erogazione dell'incentivo fosse subordinata a una preventiva intesa tra Stato e Regioni che ne avrebbe fissato i limiti e le quote spettanti a ciascuna regione del mezzogiorno. A tale proposito, siamo a comunicare che è stato pubblicato in G.U. del 1º giugno 2012, n. 127 il decreto di attuazione che rende operativo il credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, dai datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei programmi operativi regionali Fse 2007-2013, al credito d'imposta sono individuate nella sequente misura: i) Abruzzo Euro 4.000.000; ii) Molise Euro 1.000.000; iii) Basilicata Euro 2.000.000; iv) Campania Euro 20.000.000; v) Calabria Euro 20.000.000; Puglia Euro 10.000.000; Sicilia Euro 65.000.000; vi) Sardegna Euro 20.000.000. Fermo restando che, l'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie potrà essere coperto da ulteriori risorse derivanti da riprogrammazione dei Programmi comunitari. Per fruire di detto incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita istanza alla regione competente.

Premessa

Come già anticipato in una nostra precedente informativa, l'art. 2 del DL 70/2011 ("DL sviluppo") ha previsto un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale). Il DL semplificazioni ha prorogato la durata del suddetto credito

1

d'imposta, estendendo l'agevolazione alle assunzioni effettuate nei 24 mesi (in luogo dei precedenti 12 mesi) successivi alla sua entrata in vigore; si tratta, quindi, del periodo 14 maggio 2011- 14 maggio 2013.

L'agevolazione in commento, tuttavia, risultava essere subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, nonché all'emanazione di un decreto attuativo, che è stato, appunto, pubblicato in G.U. in data 1° giugno 2012.

A questo punto, un riassunto della disciplina appare doveroso.

Ambito applicativo

Il beneficio in commento è rappresentato dall' istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore di quei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, assumono lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Si ritiene che **possano beneficiare dell'agevolazione** in commento:

- → gli esercenti arti e professioni;
- → gli imprenditori agricoli;
- → gli imprenditori commerciali;
- → le società di persone e i soggetti ad esse equiparati;
- → le società di capitali;
- → le società cooperative e quelle di mutua assicurazione;
- → gli enti pubblici o privati commerciali;
- → gli enti pubblici o privati non commerciali;
- → le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

OSSERVA

Sono esclusi dal beneficio in parola le persone fisiche non esercenti attività d'impresa ne arti e professioni e i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- → gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
- → i Comuni;
- → i consorzi tra enti locali;

2

- → le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- → le Comunità montane;
- → le Province e le Regioni.

Incremento della base occupazionale

Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.

OSSERVA

Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità lavoroannuo (ULA) ai sensi dell'art. 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero, il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno e considerando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come una frazione di unità di lavoro-annuo.

Requisiti dei nuovi assunti			
Lavoratori	Sono definiti svantaggiati i lavoratori:		
svantaggiati	→ privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;		
	→ privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;		
	→ che hanno superato i 50 anni di età;		
	→ adulti che vivono soli con una o più persone a carico;		
	→ lavoratori occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità		
	uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna		
	 in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; → membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per 		
	migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile		
Lavoratori	Sono definiti molto svantaggiati i lavoratori senza lavoro da almeno 24		
molto	mesi.		
svantaggiati			

L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione, **deve essere verificato**:

- → rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato;
- → rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L'incremento della base occupazionale va considerato al **netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I **lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale** rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

OSSERVA

Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta concesso risulta essere pari al 50% dei costi salariali sostenuti, mentre la durata di fruizione dello stesso varia a seconda della tipologia di lavoratore assunto (con contratto a tempo indeterminato) nel periodo 14 maggio 2011- 14 maggio 2013:

- → lavoratore svantaggiato: il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione;
- → Lavoratore molto svantaggiato: il credito d'imposta è pari sempre al 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

I **costi salariali** sono quelli individuati al numero 15 dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 ed, in particolare:

- → la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- → i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- → i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alla Regione di appartenenza, avendo cura di rispettare le modalità, i criteri e i termini, che dovranno essere adottati da ciascuna regione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento ovvero, entro il 2 luglio 2012.

Ciascuna Regione avrà cura di stabilire le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto della sequente tempistica:

- a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate che dovranno essere esaminate per l'ottenimento dell'agevolazione;
- b) il datore di lavoro interessato dovrà presentare apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale;
- c) l'istanza di cui sopra dovrà contenere i dati attestanti l'avvenuto incremento della base occupazione con l'assunzione di lavoratori svantaggiati ovvero molto svantaggiati.
- d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti prescritti;
- e) entro trenta giorni dal termine dalla fissazione del termine stabilito al punto a) la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.

OSSERVA

La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.

Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- → non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;
- → non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- → deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 (art. 17 del D. Lgs. 241/97) entro 2 anni a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro i due anni successivi dalla data di assunzione.

Decadenza del credito d'imposta

Il diritto a fruire del credito d'imposta in esame decade:

- → se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
- → se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- → nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Al riguardo, viene stabilito che:

- → i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito;
- → laddove siano state accertate le suddette violazioni, la restituzione riguarda il credito usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione, comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale e delle relative sanzioni.

OSSERVA

Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile.

Divieto di cumulo

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altri aiuti di stato nè con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un' intensità di aiuto superiore al livello consentito dalla comunità europea.

Recupero del credito per indebito utilizzo

Qualora sia stata accertata l'**indebita fruizione,** anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause sopra commentate (cause di decadenza, mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso), la Regione procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

OSSERVA

L'indebita fruizione può essere accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, ed in caso di accertate irregolarità, connesse alla fruizione di detto credito, i relativi dati vengo trasmessi tempestivamente in via telematica alla Regione competente che si attiverà per il recupero.

Individuazione Regione ed importo – flusso finanziario -

Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui al presente decreto, sono individuate come di seguito:

Regione	Importo	
Abruzzo	Euro	4.000.000
Molise	Euro	1.000.000
Basilicata	Euro	2.000.000
Campania	Euro	20.000.000
Calabria	Euro	20.000.000
Puglia	Euro	20.000.000
Sicilia	Euro	65.000.000
Sardegna	Euro	20.000.000

OSSERVA

L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato per un importo di 142 milioni di euro, potrà essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in applicazione dei Programmi comunitari 2007-2013» .

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO